



MOD

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019

Documento programmatico

**Appendice al Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs.
n. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. nella seduta del 26/01/2017

Sommario

1	PREMESSA	5
1.1.	Introduzione.....	5
1.2	Veritas S.p.A.	6
1.3	Inquadramento normativo	7
1.4	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità	19
1.5	La Società- i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione	22
1.5.1	<i>Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>	23
1.5.2	<i>I Dirigenti per l'Area di rispettiva competenza</i>	26
1.5.3	<i>L'O.d.V e il Team di Audit</i>	27
1.5.4	<i>La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo</i>	28
1.5.5	<i>Tutti i dipendenti</i>	28
1.5.6	<i>I collaboratori a qualsiasi titolo</i>	28
1.5.7	<i>I Referenti</i>	28
1.6	L'organizzazione aziendale	30
2	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	30
2.1	Principi.	30
2.2.1	Contesto esterno	33
2.2.2	Il Contesto interno	37
2.3	Individuazione delle fattispecie corruttive	42
2.4	Finalità e metodologia di analisi del rischio	55
2.4.1	Organizzazione e contesto	56
2.4.2	Politica per la gestione del rischio.....	57
2.5	Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	57
2.5.1	Reporting, monitoraggio ed obiettivi	59
3	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	59
3.1	Misure obbligatorie.....	59
3.1.1	<i>Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013</i>	59
3.1.2	<i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</i>	63
3.1.3	<i>La formazione</i>	63
3.1.4	<i>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</i>	65
3.1.5	<i>Misure sanzionatorie</i>	66

3.2	MISURE ULTERIORI.....	66
3.2.1	<i>Sistema delle deleghe</i>	66
3.2.2	<i>Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza</i>	66
3.2.3	<i>Rotazione del Personale</i>	67
3.2.4	<i>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</i>	69
3.2.5	<i>I protocolli di legalità</i>	70
4	MISURE TRASVERSALI	70
4.1.	Trasparenza	70
4.2	Regolamenti	71
4.4	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	73
4.4.1	<i>Gestione delle risorse umane</i>	73
4.4.2	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	74
4.4.3	<i>Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori</i>	74
5	ALTRE MISURE	77
5.1	<i>Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)</i>	77
5.2	<i>Procedura per la gestione informatizzata</i>	78
5.3	<i>Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite</i>	79
5.4	<i>Coinvolgimento degli Stakeholder</i>	80
6	MONITORAGGIO	81
6.1	<i>Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica</i>	81
6.2.	<i>Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione</i>	82
7	DISPOSIZIONI FINALI	84
7.1	<i>Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione</i>	84
7.2	<i>Pubblicazione del Piano – Adeguamento- Consultazione</i>	84
	ALLEGATI	85

Preparazione e proposta

Verifica

**Approvazione ed
adozione**

Team Audit

*Responsabile della
Prevenzione e dell'attuazione
del PTPC*

R. Brinis

Maurizio Calligaro

Giuliana Da Villa

Laura Meggiorato

CDA

Direttore Generale

1 PREMESSA

1.1. Introduzione

Il piano triennale di prevenzione della corruzione di Veritas S.p.A. 2015-2017 (di seguito per brevità anche PTPC 2015/2017) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 19 novembre 2014 e successivamente aggiornato con delibera del 28 ottobre 2015, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione del D.lgs 231/2001 e del connesso Codice Etico, regolamenti e procedure (di seguito per brevità denominato anche “**MOG**”) e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla società.

Il PTPC 2015/2017 si configura come parte di un sistema strutturato e complesso volto alla prevenzione del rischio che richiede, per sua natura, per complessità e dimensioni aziendali, per pluralità dei servizi gestiti, per normativa, per mutamenti ed evoluzioni organizzative aggiornamenti periodici.

Il primo anno di adozione è stato caratterizzato comunque dal complesso quadro normativo ed interpretativo quanto all’ambito soggettivo di applicabilità nella fattispecie delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall’impegno ad implementare un sistema coordinato con il MOG.

Il Piano suddetto, ferme restando comunque le normative applicabili alla società stessa, in forza della natura giuridica e di quanto descritto al punto 1.2 che segue, è stato aggiornato per il triennio 2016-2018, alla luce anche di quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e nella più recente determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili alla società stessa, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali e dei tempi ristretti a disposizione.

Il Piano necessita di un ulteriore aggiornamento, in considerazione anche dei nuovi interventi del legislatore e dell’ANAC.

Sul piano legislativo si deve tener conto delle seguenti principali normative: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Suppl. Ordinario 10 alla Gazz. Uff., 19 aprile 2016, n. 91). - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI); il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (in Gazz. Uff., 8 giugno 2016, n. 132). - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210). - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per quanto concerne i provvedimenti dell'ANAC, riveste particolare importanza la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del PNA 2016 nel quale si fa riferimento ad apposite Linee guida per le società ed enti di diritto privato di modifica della determinazione n. 8/2015, allo stato non ancora emesse.

Inoltre ANAC ha emanato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, laddove in ogni caso ... *si rinvia alle precisazioni che saranno contenute nelle Linee guida di adeguamento al D.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione.* ANAC ha altresì emesso le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Nell'ambito dei contratti pubblici, ANAC ha approvato uno schema di Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le numerose normative che interessano la società emanate nel corso dell'anno 2016 si segnalano inoltre in attuazione della riforma cd "Madia" (L. n. 124/2015), il [Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179](#) recante modifiche ed integrazioni al codice dell'Amministrazione digitale, nonché il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (applicabile agli E.I.P.).

1.2 Veritas S.p.A.

Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge servizi pubblici locali quali in particolare il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, i servizi cimiteriali, di gestione del verde pubblico ed altri, nei territori dei Comuni soci, secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia quali capitale interamente pubblico, attività prevalente a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo.

Veritas S.p.A. svolge altresì in modo residuale attività di gestione di servizi che non sono qualificabili come servizi pubblici locali e/o non emergono allo stato individuati come tali dagli Enti preposti.

Veritas S.p.A. nello svolgimento dei propri servizi si avvale in una ottica di gruppo di società strategiche nelle quali detiene partecipazioni di controllo, descritte in dettaglio nel sito www.gruppo-veritas.it/Società trasparente/Enti controllati, unitamente a tutte le società partecipate del Gruppo Veritas che sono peraltro in continua evoluzione, anche alla luce delle normative nazionali che impongono agli enti locali la riduzione e riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate e di cui all'art. 1 commi 611 e ss della L. 23 dicembre 2014 n. 190 , contenute altresì nel decreto legislativo 175 del 2016 di recente emanazione.

Gli Enti locali soci hanno sottoscritto la convenzione ex art. 30 del testo unico enti locali D.Lgs 267/2000 per la gestione coordinata e congiunta dei servizi pubblici locali svolti *in house* a mezzo della società, istituendo in forza di quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione e dell'art. 40 dello Statuto, il Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo analogo sulla società.

Veritas S.p.A., nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010.

Veritas si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Nel corso dell'anno 2016 sono inoltre state implementate tra le altre le attività della società e degli enti competenti dirette al conseguimento delle operazioni societarie straordinarie e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A. e Veritas S.p.A., tutte società di gestione in house providing di servizi pubblici locali, in esecuzione delle normative vigenti ed in particolare del D.Lgs. 152 del 2006 in materia di unicità della gestione dei servizi pubblici locali a rete negli ambiti territoriali ottimali e degli indirizzi dei Consigli di Bacino competenti oltre che del comitato di coordinamento e controllo degli azionisti di Veritas spa, in linea altresì con i Piani di riorganizzazione e razionalizzazione societaria sopracitati, nel corso dell'anno, in osservanza delle azioni previste dai Piani citati si sono concluse inoltre alcune operazioni di fusione per incorporazione di alcune società controllate da Veritas S.p.A., e sono stati attuate alcune significative riorganizzazioni interne.

1.3 Inquadramento normativo

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche "La Legge Anticorruzione") contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede una serie di misure finalizzate

a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell'Ordinamento nazionale un "sistema organico di prevenzione della corruzione", il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve "P.N.A."), attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L'art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito L'Autorità nazionale anticorruzione(A.N.AC.) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Tra i compiti specifici dell'A.N.AC., vi è l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l' A.N.AC. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 da parte della pubbliche amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, ... *al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1 PNA).*

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell'allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero “adequate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- ❑ *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale “*ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento*”

dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo" (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell'aggiornamento al PNA di cui infra (di cui a deliberazione ANAC n. 12 del 2015) si intende per corruzione anche *"l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".*

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella "applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici" e della "disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società".

Le suddette Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida stabiliscono che l'applicazione delle stesse sia sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse società applicabile saranno oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF hanno avviato con la CONSOB.

Le linee guida di cui sopra, in ogni caso, prevedeva che l'adeguamento per le società tenute alla disciplina in esse previste, dovesse avere luogo entro il 31/01/2016.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA), la cui necessità è emersa da un lato dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), oltrechè dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Veritas S.p.A. ha proceduto nella adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Fermi restando in capo a Veritas S.p.A. gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia per quanto ad essa applicabili, in coerenza con la propria qualificazione giuridica, Veritas S.p.A. ha proceduto e procede negli aggiornamenti del PTPC, pur nelle more dell'adozione delle Linee guida ANAC per le società pubbliche quotate e/o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il PTPC si integra con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in

atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. 69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizio.

Inoltre sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Per quanto di interesse, essendo tra l'altro Veritas S.p.A. società che svolge attività di servizi pubblici locali in house providing per i Comuni Soci, si rileva che l'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici esclude dall'ambito di applicazione del Codice stesso tutti quegli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre l'art. 38 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, tra i requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevede espressamente la valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

Le disposizioni del decreto suddetto, ed i relativi istituti saranno oggetto di ulteriore approfondita analisi nel corso dell'anno 2017, per le relative valutazioni in ordine alla incidenza delle stesse ai fini del presente PTPC.

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la legge 190/2012, specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede altresì una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Veritas S.p.a. con l'adozione del PTPC 2016/2018 aveva già recepito per quanto compatibili e ad essa applicabili le indicazioni di ANAC di cui alle citate determinazioni n. 8 e 12 del 2015 tra l'altro per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.: *escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati*

regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi D. lgs. 175 del 2016); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA). Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel D.Lgs. 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto ANAC, ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016.

Allo stato, le linee guida preannunciate da ANAC non risultano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui "Giovà fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle

società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.

Nel PNA 2016, inoltre, "...si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del d.lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del d.lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico d.lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice

civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che *Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (D. lgs. 175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che *Il principio della compatibilitàdovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti* Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati

L'applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un'impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un'azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza.

Informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato

Si rileva inoltre anche la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l'interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l'accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un'impresa.

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Si osserva a tale proposito che le predette linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che "le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell'applicazione dell'accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica".

S attendono comunque gli ulteriori chiarimenti che saranno resi nelle linee guida di adeguamento al D. lgs. 97/2016 della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida.

1.4 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale VERITAS implementa la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo mediante l'adozione di un sistema complessivo organico di azioni e misure dotandosi di strumenti anche procedurali diretti alla prevenzione del rischio di corruzione.

Il Piano viene adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012, per quanto compatibili ed applicabili, considerata anche la natura giuridica della società ed i servizi svolti, nell'ottica del perseguimento della tutela degli interessi pubblici sottesi e della trasparenza ed integrità, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ☐ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- ☐ aumentare la capacità di individuare casi di corruzione
- ☐ creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale,

ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. "reati presupposto" ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel caso di VERITAS il Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Le disposizioni previste dalla Legge 190/2012 rappresentano l'attuazione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riguardano non solo le condotte penalmente rilevanti ma tutti i comportamenti che si traducono in un deviamiento dalle regole comportamentali etiche e morali comunemente accettate e riconosciute.

VERITAS, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, la società ha adottato :

- ❑ un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiornamento con i reati introdotti dalla Legge 190/2012, contenente la mappatura delle "aree a rischio";
- ❑ un Codice Etico conforme al Codice generale di cui al Dpr 62/2013, alle Linee guida di cui alla delibera Civit/Anac n. 75/2013 e al Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con DGC n. 703/2013 e 21/2014;
- ❑ un Codice Disciplinare, aggiornato in data 14 luglio 2016;
- ❑ un Regolamento Reclutamento del personale di gruppo aggiornato in data 18 febbraio 2016;
- ❑ un Regolamento trasferte rimborsi spese;
- ❑ un Regolamento utilizzo sistema informatico aggiornato in data 17 marzo 2016 ;

- ❑ informativa per i lavoratori dipendenti ex art. 4 della Legge 300/70 aggiornata al 01.09.2016 da considerarsi parte integrante del regolamento utilizzo sistema informatico;
- ❑ un Regolamento adempimenti Privacy;
- ❑ una Procedura Disciplinare.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato adottato ad integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla società con i summenzionati documenti.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione, inclusi meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni;
- 3) elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1) coerente con il sistema di controllo interno;
- 4) contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio corruzione;
- 5) prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 6) monitorare gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
- 7) individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini ed i soggetti esterni;
- 8) individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L'attività di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- ❑ nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ❑ individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi;
- ❑ aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- ❑ aggiornamento costante del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPC con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- ❑ diffusione e conoscenza del codice etico;
- ❑ predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit così come definito nel Regolamento di Audit;

- ❑ definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e dei rapporti tra questi due soggetti ;
- ❑ predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPC su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il PTPC come raccomandato da ANAC deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) la mappatura dei processi, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili

Nel corso dell'anno 2016, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali, saranno implementate le attività volte ad una verifica metodologica sul sistema già in atto che comunque risulta coerente con i principi indicati.

Secondo le indicazioni di ANAC si provvederà nel processo di formazione del PTPC a potenziare la consapevolezza degli organi di indirizzo nella partecipazione al PTPC mediante incontri o sedute di illustrazione del PTPC per l'approvazione.

1.5 La Società- i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

VERITAS S.p.A. è una società a capitale pubblico detenuto interamente da Enti pubblici locali, che svolge, secondo il modello *in house providing*, attività di gestione dei servizi pubblici locali per i comuni soci tra i quali si annoverano la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ATO *Laguna di Venezia* e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO Venezia Ambiente, nonché attività di gestione dei servizi cimiteriali e del servizio del verde pubblico per taluni comuni soci.

Si segnala inoltre che in data 14 novembre 2014 la Società ha proceduto alla emissione di strumenti finanziari (prestito obbligazionario) in mercati regolamentati, in esito a procedimento

intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo quindi in seguito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010.

Veritas S.p.A. ha nominato, con delibera di C.d.A. del 28 agosto 2014, l'avv. Roberta Brinis quale Responsabile della Prevenzione della corruzione altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e con delibera del Consiglio di Amministrazione 28 gennaio 2016 è stato confermato per la durata di anni tre in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed altresì di "Responsabile della Trasparenza di Veritas S.p.A..

1.5.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione è previsto dalla legge 190 /2012 (art. 1 co. 7) . Con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015 e n. 12 del 28/10/2015 ANAC ha confermato la centralità del ruolo del RPC fornendo specifiche indicazioni in merito ad integrazione anche di quanto già indicato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 2013.

Il Decreto legislativo 97 del 2016, come detto ha modificato il decreto legislativo 33 del 2013 , eliminando l'obbligo di adottare il Programma triennale di Trasparenza ed integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ed unificando le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un unico soggetto.

Il Responsabile *della Prevenzione della corruzione e della trasparenza*, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra Dirigenti interni che non siano responsabili di quei settori che sono stati individuati come aree a rischio nel presente Piano.

Il Responsabile svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 190 del 2012); ha anche la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i seguenti compiti:

- ❑ elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti ;
- ❑ verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPC di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.Lgs. 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;

- ❑ definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- ❑ vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- ❑ Aggiorna annualmente sulle attività svolte il Consiglio d'Amministrazione;
- ❑ pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC;
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività;
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale (almeno semestrali).

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- ❑ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- ❑ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- ❑ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- ❑ partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- ❑ effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- ❑ collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ❑ partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- ❑ interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPC dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPC ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPC potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPC/RT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPC potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo interno di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adequatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RCP, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPC, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente

link:

<http://www.gruppo-veritas.it/sites/default/files/allegati/Nomina%20Responsabile%20Trasparenza%20e%20Anticorruzione.pdf> e viene comunicato ad ANAC

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Veritas è stato individuato nella figura del Dirigente della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo e coincide con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.Lgs. n. 33 del 2013).

Nella fattispecie la nomina è stata comunicata ad ANAC in data 30 luglio 2015.

I requisiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito, in breve, anche solo il "Responsabile"), in base alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2013 / D.F.P., sono i seguenti:

a) essere un dirigente interno alla società che ricopra un ruolo apicale in una posizione di stabilità;

- b) non essere un dirigente inserito nell'ufficio di diretta collaborazione dell'autorità di indirizzo politico o amministrativo;
- c) essere nominato tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti; si ravvisa quindi l'opportunità che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di studio e consulenza;
- d) non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- e) aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- f) non essere in conflitto di interessi;
- g) per quanto possibile, non essere un dirigente incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come già previsto dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle successive determinazioni di ANAC da ultimo la n.12 del 2015, considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, da assegnarsi con provvedimento dell'Organo preposto.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

A tal fine sono individuati i Referenti e gli altri soggetti nell'ambito della Società che sono tenuti a rapportarsi ed a relazionare al Responsabile.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPC, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.5.2 I Dirigenti per l'Area di rispettiva competenza

Ciascun Dirigente svolge per l'Area di rispettiva competenza, funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione, ed attività informativa nei confronti del Responsabile stesso e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); inoltre:

- ❑ partecipa al processo di gestione del rischio
- ❑ propone le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001)
- ❑ assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione
- ❑ adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001)
- ❑ osserva gli obblighi e le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012)

Ciascun Dirigente è tenuto altresì a far rispettare ai propri sottoposti la normativa in materia di corruzione, i contenuti del presente Piano, a dare attuazione a tutte le misure quivi previste al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente referente afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.5.3 L'O.d.V e il Team di Audit

L'O.d.V. e il Team di Audit partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit e nel Regolamento dell'O.d.V..

Esprimono parere sul Codice etico adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e controllano gli esiti della sua applicazione (report sulla disciplina; rapporti di audit; ecc...).

Il Team di audit collabora e fornisce le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in materia di anticorruzione con riferimento al PTPC.

L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit svolge altresì funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione e corruzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Team di Audit afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.5.4 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

Coordina le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001).

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente referente afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.5.5 Tutti i dipendenti

Partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente sempre pubblicata sul portale intranet "IL MILIONE" e così come definito nei profili professionali di competenza.

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis L. n. 241 del 1990).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo dipendenti afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.5.6 I collaboratori a qualsiasi titolo

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

1.5.7 I Referenti

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle Direzione/Divisione di riferimento ed in particolare:

- ❑ verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;

- ❑ garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- ❑ riferiscono, dalla data di adozione del presente Piano, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Direzione /Divisione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;

Ciascun Referente può individuare occorrendo e motivatamente un delegato con idonee competenze per l'attuazione di compiti di prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

1.5.8 Referenti delle aree di rischio

I Referenti delle aree a rischio nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

I RAR sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati nell'ambito dell'organizzazione della Società, come i responsabili delle Funzioni aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa e il sistema di deleghe e procure vigenti.

In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali RAR le Funzioni aziendali che:

- hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, nonché la gestione degli stessi processi in termini di attività e rischi;
- possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del PTPC.

I RAR partecipano al processo di gestione del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria competenza, come individuati nel PTPC.

In particolare, ad essi, che sono costituiti dai Dirigenti delle Aree individuate a rischio nel PTPC spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPC, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPC/RT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC;

- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento, del PTPC;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento, del PTPC;
- f) informare il RPC di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPC e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPC/RT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h) inviare periodicamente al RPC/RT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i) segnalare al RPC/RT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente Referente e/o al Dirigente Referente di Area a rischio (RAR), afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

1.6 L'organizzazione aziendale

L'assetto organizzativo di macrostruttura e struttura di Veritas S.p.A. è quello pubblicato nel sito internet della società.

2 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 Principi.

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) la mappatura dei processi, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;

- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017, si integra con i principi e le metodologie già introdotte ed utilizzate con il MOG.

Nel corso dell'anno 2016 tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali, saranno implementate le attività volte ad una verifica metodologica sul sistema già in atto che comunque risulta coerente con le linee ed i principi indicati

In particolare ai fini di una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio ANAC raccomanda di valorizzare i seguenti principi:

- a) la gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;
- d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;

- f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);
- g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

2.2 Analisi del Contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto, interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e dalle norme UNI ISO 31000/2010, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio.

Si deve osservare innanzi tutto che il sistema di gestione del rischio utilizzato nel PTPC è quello già adottato dalla società con il MOG con il quale si integra, e nel primo anno di adozione, nel complesso ed incerto quadro normativo ed interpretativo già descritto ed in considerazione delle dimensioni e della complessità organizzativa e delle numerose attività della società è iniziata l'attività di implementazione e miglioramento nella integrazione e coordinamento tra i due sistemi di prevenzione, per cui l'applicazione delle metodologie suggerite da ANAC in considerazione anche della recente pubblicazione della determinazione ANAC n. 12 /2015, sarà sviluppata nel corso dell'anno 2016.

Nel 2016 sono state predisposte le nuove norme ISO 37001-2016 che forniscono delle linee guida per la gestione del rischio in materia di prevenzione alla corruzione.

Nel corso del 2017 si provvederà alla disamina delle disposizioni suddette ai fini dell'eventuale valutazione sulla necessità di adeguamento alle nuove norme ISO 37001-2016.

2.2.1 Contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

La analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni .

Si consideri che la società svolge come già illustrato in precedenza, servizi pubblici locali e principalmente gestione integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato, servizi cimiteriali e verde pubblico, nei territori degli ambiti territoriali ottimali Bacino Venezia Ambiente e Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo in house ed i soggetti esterni con i quali principalmente si relaziona sono rappresentati da cittadini utenti fruitori dei servizi, Enti locali Azionisti, contraenti dei relativi contratti di servizio, nella fattispecie ad oggi 48 appartenenti alle Province di Venezia e Treviso , Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo, fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione le informazioni ed i dati rappresentati nelle seguenti fonti (atti e Relazioni)

- La relazione presentata dal Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Ministri l'11 febbraio 2016 che offre un quadro generale con riferimento all'anno 2014;
- Prefettura di Venezia - 16. Febbraio 2016 - elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Le mafie liquide in Veneto - Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale, maggio 2016, Il Quaderno di Ricerca a cura di Unioncamere Veneto;
- Doc. XXIII – N. 17 della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI – BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;

- La Relazione presentata dal Ministero dell'Interno alla Camera dei deputati il 12 luglio 2016 relativa al secondo semestre 2015 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia
- Il Rapporto "Mafie e criminalità in Veneto", a cura di Unioncamere Veneto, febbraio 2015;
- Il Rapporto annuale 2016 Unioncamere Veneto sulla situazione economica del Veneto;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia del 30 gennaio 2016 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione Il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso.

Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.

Per quanto riguarda la Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane.

Nella Regione emerge, in particolare la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta.

La prosperità economica del territorio ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.

E stata registrata l'operatività sul territorio di elementi riconducibili a soggetti calabresi responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nel corso della riunione tenutasi in Prefettura in data 16 febbraio 2016, relativamente agli elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, forniti per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, è stato evidenziato come l'ambito dei contratti pubblici costituisca una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune. In tale contesto, è stata rimarcata l'importanza del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, UPI e ANCI, il cui ambito operativo è stato ampliato oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Sono state introdotte, infatti, accanto alle tradizionali clausole antimafia, delle pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato. Nello specifico, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. E' stata evidenziata altresì l'esigenza che gli Enti Locali assicurino il costante monitoraggio di tale fenomeno, a difesa dell'economia legale e della trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che l'attività criminosa spesso si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di ripetute e continue variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illecità. Particolarmente significativi sono stati i contributi offerti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, che ha sottolineato l'importanza di assicurare, in un'ottica di collaborazione preventiva, la circolarità continua e tempestiva del flusso informativo tra gli Enti Locali e la Procura, allo scopo di contrastare sul nascere eventuali episodi di corruzione, che danneggiano gravemente le risorse della collettività. Anche il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha evidenziato che i fenomeni corruttivi, oltre a destare grande allarme e preoccupazione, costituiscono un freno all'economia del Paese, significando la necessità di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure, un costante monitoraggio dei settori ritenuti più a rischio, la rotazione degli incarichi dirigenziali, facendo attenzione a quelle possibili situazioni di

incompatibilità, cui verrebbero a trovarsi i funzionari posti a capo di tali uffici, anche se non rientranti nei casi previsti dalle specifiche disposizioni normative, l'adozione poi di misure organizzative tali da garantire una maggiore condivisione e corresponsabilità delle scelte, da assumere con il coinvolgimento di più dirigenti per evitare accentramenti di potere in capo ad un solo soggetto.

Dalla lettura del Doc. XXIII – N. 17 della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI – BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016 , essendone stata interessata anche Veritas spa merita di essere sottolineata “una indagine molto importante e complessa, di cui al procedimento penale n. 3077/12 r.g.n.r. - mod. 21 (doc. 258/4), condotta dallo stesso dottor Giorgio Gava, che vede nel dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, la figura di primo piano nella consumazione dei reati di peculato, di abuso d'ufficio, di falso, funzionali alla consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti, fino ad arrivare alla costituzione da parte dello stesso ingegnere Fior di un'associazione per delinquere, che gli serviva per veicolare la sua attività illecita, che partiva dall'interno della struttura regionale, da lui presieduta.” “ Invero, l'ingegnere Fior ha potuto consumare in modo continuativo tanti reati contro la P.A. avendo cumulato sulla sua persona, contemporaneamente e per circa quindici anni (dagli inizi degli anni 2000 fino al 2014) un numero incredibile di incarichi apicali e, in particolare, l'incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), di vicepresidente della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale e, da ultimo, l'incarico di dirigente regionale della sezione energia” .

Come emerge dal discorso inaugurale del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia quanto ai delitti contro la Pubblica amministrazione, “sono state 2.884 le iscrizioni di delitti contro la P.A. nell'anno giudiziario 2014/2015, con una netta **diminuzione** del - 28,6% rispetto all'anno precedente (4.042). Nello specifico, sono in diminuzione del 27% le iscrizioni dei reati di corruzione (da 122 a 89) così come si registrano una diminuzione del 40% per la concussione (da 45 a 27 iscrizioni), un lieve aumento del 6,5% per il peculato (da 261 a 278) e un incremento molto consistente (nella misura del 100%) per i reati di malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi (da 107 a 214). Si registra, infine, un significativo aumento delle iscrizioni per i reati di attività terroristiche (da 12 a 22).”

“Come segnalato dalla Procura della Repubblica di Venezia, l'aumento o la diminuzione dei diversi tipi di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione dipende il più delle volte dalla efficacia dell'attività di Polizia e dall'attuale situazione economica del Paese piuttosto che da una sostanziale modifica della criminalità operante sul territorio. La stessa Procura veneziana segnala

alcuni procedimenti per reati di corruzione di rilevante entità e, tra questi, il c.d. “procedimento Mose”, che ha consentito l’emersione di uno dei più rilevanti casi di sistema corruttivo tra quelli accertati negli ultimi anni nel nostro Paese, con costituzione di fondi neri, a volte accreditati all’estero, implicazioni e responsabilità di politici amministratori locali ed, altresì, di funzionari esponenti di punta delle pubbliche istituzioni.”

Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori.

Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno un accenno alle possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell’ambito in particolare dei servizi pubblici locali.

2.2.2 Il Contesto interno

Il Contesto interno è l’ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

L’Analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione e alla gestione operativa al livello di complessità dell’Ente ed in particolare coinvolge i seguenti fattori la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell’Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Tali elementi fanno parte nella fattispecie di una organizzazione particolarmente complessa ed in evoluzione anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell’ambito in particolare dei servizi pubblici.

Essi sono considerati e descritti in specifiche parti del PTPC alle quali si rinvia e sono compiutamente descritti nel sito della Società: www.gruppooveritas.it – sezione società trasparente – sottosezione Organizzazione, cui si rimanda, ma vengono quivi comunque riassunti, sulla base delle informazioni disponibili e rese dai Dirigenti interessati.

La struttura societaria e la governance della società è rappresentata dalla Assemblea degli Azionisti Enti locali Soci attualmente costituiti da 48 Comuni Soci elencati nel sito www.gruppooveritas.it sezione Società trasparente sottosezione Organizzazione, cui lo Statuto riserva ai fini dell’esercizio del controllo analogo poteri decisionali sui principali atti strategici della società e quorum qualificati per l’approvazione degli stessi.

Detti Enti locali costituiscono altresì il Comitato di Coordinamento e controllo ai sensi di Statuto ed hanno sottoscritto la Convenzione per l’esercizio in house dei servizi pubblici locali a mezzo Veritas spa ex art. 30 del D.lgs. 267/2000.

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri designati dagli Enti locali e dall'Assemblea dei Soci, tra i quali è nominato il Presidente.

La società ha nominato il Direttore Generale con poteri e deleghe gestionali.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La società si è dotata del MOG ed ha nominato l'Organismo di vigilanza composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La Società di revisione è la Società Reconta Ernst & Young S.p.A..

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutti i dati sono reperibili nel già citato sito internet della società.

La struttura organizzativa della società con i ruoli e le responsabilità, e con relativo funzionigramma sono ampiamente descritti nel sito della società www.gruppoveritas.it – sezione Società trasparente sottosezione Personale alla quale si rimanda trattandosi di struttura particolarmente complessa ed in costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di servizi pubblici locali.

La macrostruttura comunque in sintesi è composta dalla Direzione Generale dalla quale dipendono la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, la Direzione Affari legali e societari di Gruppo, la Direzione Qualità Ambiente Patrimonio Servizi per l'Utenza e Bollettazione di Gruppo, la Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo dalla Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo – Direzione Commerciale Smaltimenti, la Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali, dalla quale dipende la Direzione Servizi pubblici locali e dalla Divisione Servizio Idrico Integrato dalla quale Dipendono la Direzione Laboratorio, la Direzione Ingegneria e la Direzione Fognatura e Depurazione e la Direzione Acquedotti.

La società inoltre si avvale nell'esercizio delle proprie attività di società dalla stessa controllate per la descrizione delle quali si rinvia al sito della Società: www.gruppoveritas.it – sezione società trasparente – sottosezione Enti controllati, in considerazione della costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di servizi pubblici locali.

Il personale della società alla data del 31.12 2016 è costituito da n. 2218 dipendenti oltre a n.16 dirigenti di cui due in distacco.

La società per quanto riguarda la qualità del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLGS 81/2008

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto la società si è dotata da tempo del MOG ex 231/2001 e con il sistema di controllo interno di concerto con le direzioni interessate attua programmi di formazione vertenti sul codice Etico, tale formazione è in corso di integrazione, considerato l'elevato numero di dipendenti ed in particolare di coloro che svolgono attività operative, nell'anno 2016.

Le politiche, le strategie, gli obiettivi della società e del gruppo sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali la strategia delineata dalla direzione del gruppo e pubblicata all'interno del sito internet, i Bilanci, i Piani Industriali i budget i piani di riorganizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea degli Azionisti costituita dagli Enti Locali, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla società.

La società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG ed il sistema di gestione integrato qualità e ambiente, indicati quasi integralmente anche nel sito della società www.gruppoveritas.it – sezione società trasparente – sottosezione altri contenuti.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla società attraverso un sistema di protocollazione informatico (IRIDE) anche per le procedure di gara, che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea ed informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

I flussi di informazione sono assicurati internamente anche da periodici Comitati di Direzione con cadenza media circa ogni dieci giorni, alcuni con periodicità mensile, allargati ai dirigenti delle società controllate da Veritas S.p.A..

La società per le comunicazioni ai dipendenti utilizza lo strumento delle riunioni periodiche con funzionari e quadri ed altresì il sito intranet aziendale con avvisi di pubblicazione della documentazione o mediante consegna a mano delle comunicazioni nei casi di impossibilità nell'utilizzo di sistemi informatici da parte del personale operativo.

Veritas si relaziona con cittadini utenti fruitori dei servizi, mediante gli sportelli specificamente istituiti e dedicati, mettendo a disposizione degli utenti un sistema di Call center, il sito internet, mail dedicate, e utilizzando per specifiche comunicazioni afferenti i servizi, note allegate e/o a margine delle bollette.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici questi sono descritti dettagliatamente nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della società ed ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla società, ed opera con fornitori iscritti alla White list, che non possono più mantenere la qualifica di fornitori nel caso di perdita di tale requisito

Per quanto concerne i rapporti con gli Enti locali soci e contraenti e con gli altri Enti preposti, ha istituito altresì un flusso informativo con periodici comitati di coordinamento e controllo mensili e con la pubblicazione dedicata agli Azionisti di documentazione nel sito internet della società dedicato.

I processi decisionali della società sono istruiti dal Direttore Generale e del Direttore Interessato con la collaborazione della struttura, per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione o alla Assemblea dei Soci per le opportune deliberazioni.

La società opera secondo un sistema di deleghe mirato ad individuare le responsabilità nell'ottica della ripartizione dei compiti e delle attività, anche ai sensi del D.lgs. 81/2008

I processi decisionali possono coinvolgere anche direttamente il Direttore Generale ed i Dirigenti interessati, sulla base del sistema delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ciascuno per quanto di competenza nei limiti dei poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato specifici poteri gestionali al Direttore Generale il quale a sua volta ha provveduto a conferire a dirigenti e quadri della società deleghe afferenti specifiche attività gestionali e/o deleghe quelle connesse alla funzione ricoperta nell'ambito della struttura organizzativa, al fine di garantirne la migliore gestione ed operatività di ciascuna area.

E' istituito comunque nella delega medesima un obbligo di relazione e rendicontazione semestrale da parte del delegato al delegante sulle attività svolte a tutti i livelli di delega.

La società ha adottato sistemi di rendicontazione delle attività svolte e di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

La società dispone inoltre di strumenti informatici nella gestione di molteplici processi ed in particolare ha adottato un sistema gestionale integrato SAP ERP completamente informatizzato e trasversale, per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, che prevede una catena di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo ed altri sistemi informatici quali INFOREAM, INAZ, WINSMART.

E' attivo, dal 15/10/2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un

sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

La società dispone altresì di un sistema di protocollo informatizzato in entrata ed in uscita (IRIDE).

La società dispone inoltre di un sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria ex art 41 del D.lgs. 81/2008: Alfagest.

La società altresì utilizza il sistema informatizzato Lims di Eosoft per la gestione dei dati del laboratorio analisi.

Infine si sono considerati in particolare i procedimenti instaurati in materia di appalti nei confronti della società avanti il Tar Veneto notificati nel corso dell'anno 2016, nonché le denunce querele depositate dalla società, i procedimenti disciplinari per fatti ritenuti potenzialmente penalmente rilevanti a carico di dipendenti nei quali non sono emerse comunque fattispecie corruttive. .

Nell'ambito del contesto esterno vanno considerate inoltre le numerose riorganizzazioni societarie conclusasi nel corso dell'anno anche con fusioni per incorporazione e quelle in corso di attuazione in adempimento anche a disposizioni normative vigenti e ad indirizzi degli azionisti Enti locali riuniti in comitato di coordinamento e controllo nonché dei Consigli di Bacino competenti.

Di rilievo sono anche le riorganizzazioni interne intercorse nel periodo che hanno interessato in particolare i seguenti servizi :

- Settore Bollettazione e Servizi per l'Utenza: il servizio è stato completamente riorganizzato a seguito del contratto di cessione di Azienda intervenuto tra a società controllata Data Rec S.r.l e Veritas S.p.A. in data 31.05.2016 col passaggio quindi di tutti i dipendenti ex art. 2112 c.c. (Data Rec S.r.l. è stata successivamente oggetto di fusione per incorporazione in Veritas S.p.A.);

-Divisione Servizio Idrico Integrato: il servizio ha continuato nella sua riorganizzazione, iniziata già a fine del 2014, che ha trovato sostanzialmente macro compimento nel 2016. Il Servizio è stato riorganizzato, sulla scorta della normativa in materia di unbundling, per "processi" anziché per aree territoriali, con conseguente mobilità delle figure interessate. In alcuni casi alla mobilità è stato affiancato l'addestramento specifico in vista di futuro turn over di personale appartenente al Servizio;

-Settore Cimiteri: la riorganizzazione del Servizio si è completata con la fusione per incorporazione della società controllata Elios S.r.l. in Veritas S.p.A. (giusto atto del 21.06.2016). La riorganizzazione ha permesso di completare il c.d. "ciclo della salma" e creare le figure dell'operatore cimiteriale e dell'operatore forno crematorio, anche attraverso specifica formazione del personale coinvolto.

I fattori afferenti il contesto interno sono comunque tenuti in considerazione nell'ambito del sistema di gestione del rischio attualmente adottato dalla società nel MOG al quale ci si riporta, in un diverso contesto metodologico di gestione del rischio per cui anche nel corso del 2017 ci si propone di svolgere un aggiornamento nelle aree a maggior rischio sulla base di tutti i fattori richiamati.

2.3 . Individuazione delle fattispecie corruttive

Come già precisato nella parte introduttiva la nozione di corruzione è stata dall'A.N.AC. estesa a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal titolo II capo I del codice penale e non solo ma anche alle *“situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Per quanto concerne i sopradetti reati trattasi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale in relazione alle quali tuttavia si precisa che non tutte le fattispecie di reato indicate costituiscono presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato alle quali si applicano pertanto le disposizioni di cui alle normative citate.

Vi sono inoltre talune fattispecie di reato tra quelle indicate negli articoli sopra citati che risultano essere di difficile se non impossibile realizzazione avuto riguardo al loro elemento oggettivo e/o soggettivo di reato, si veda ad es. l'art. 329 del c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica” fattispecie non realizzabile in quanto nessun dipendente della società assume la qualifica di militare o agente della forza pubblica, che possa rifiutare o ritardare indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, vengono pertanto descritte di seguito solo le seguenti fattispecie di reato.

Al fine di comprendere i rischi di commissione dei reati sopra descritti e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- ❑ la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- ❑ sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici

di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d'uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.

In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo.

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l'appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l'agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d'uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell'appropriazione del bene ad un uso momentaneo della cosa, ossia ad un uso protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l'immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne tragga profitto.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- ❑ l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento
- ❑ è un reato proprio che può essere commesso solo da colui che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio deve espressamente costituire una violazione di legge o di regolamento: il requisito della predetta violazione si ha non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (sezioni Unite, 29 settembre 2011, R.). In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la violazione dell'art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto a evitare favoritismi o discriminazioni.

La condotta deve essere connotata oltre che dalla violazione di legge descritta anche dall'ingiusto vantaggio patrimoniale; tale requisito va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere.

La norma contempla poi anche una ipotesi di abuso d'ufficio di tipo omissivo che si ha quando il soggetto agente non si astenga dallo svolgere la funzione o il servizio in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto.

Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito. Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

Art. 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore ha inoltre modificato l'articolo 2635 c.c. intitolato corruzione tra privati.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Art. 346-bis . Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che : "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato “

Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si precisa che Veritas esercita i poteri autoritativi o certificativi così come specificati nell'art. 357 cp soltanto in rare ipotesi, come a titolo esemplificativo nel caso di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti. La medesima considerazione vale anche con riferimento all'attività di pubblico servizio descritta nell'art. 358 cp.

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 - par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

2.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività di VERITAS che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel **"Regolamento di AUDIT"**.

La metodologia utilizzata si raccorda con quella prevista nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 adottato da VERITAS S.p.A.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che ha portato alla valutazione del rischio realizzata attraverso l'utilizzo della mappatura dei processi; la valutazione iniziale del rischio relativo ad ogni singolo processo, per Direzione aziendale, effettuata in collaborazione dal Team di Audit e dal Dirigente preposto, con l'ausilio, per attività complesse, dei suoi primi riporti.

Successivamente, dopo l'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Sistema di Gestione, e comunque con una frequenza almeno annuale, a seguito degli audit compiuti dal team a tutte le Direzioni aziendali, sono state rivalutate le mappature di rischio, dove per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale.

L'analisi del rischio si è svolta con l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal già vigente sistema di gestione per la qualità e l'ambiente.

2.4.1 Organizzazione e contesto

Il sistema parte con una analisi di base del contesto interno (come già dettagliatamente riportata ai capitoli precedenti) che si esplica attraverso la mappatura di tutti i processi aziendali che comprendono sia le aree di staff che le linee operative.

La mappatura dei processi di VERITAS ha identificato per ogni singolo processo una serie di attività e le ha raggruppate per output:

- ☐ Decisioni strategiche
- ☐ Gestione delle risorse
- ☐ Gestione dei contratti con enti pubblici o soggetti privati
- ☐ Gestione dei processi di analisi
- ☐ Gestione del rispetto alle prescrizioni
- ☐ Gestione delle informazioni
- ☐ Gestione delle società partecipate e controllate
- ☐ Gestione del servizio idrico integrato
- ☐ Gestione dei servizi igiene ambientale
- ☐ Gestione dei servizi pubblici locali
- ☐ Gestione dei servizi energetici.

Per ogni attività sono stati identificati i responsabili del processo e le persone coinvolte, nonché la documentazione afferente alla gestione della stessa.

Sono state condotte interviste ad ogni Direzione aziendale per definirne i processi. In seguito sono stati messi a punti dei modelli per rilevare, all'interno dei reati presupposto 231/01 quali potessero

essere effettivamente a rischio per ogni direzione, nonché le prassi o i documenti attivi nel sistema di gestione e i relativi supporti informatici a mitigazione dei possibili reati presupposto.

L'esito di tali analisi agli atti della società è stato trasformato in un programma informatico utilizzato per il controllo da parte dei Dirigenti di settore per le autoverifiche periodiche relative ai rischi per processo. Il Direttore Generale, con una periodicità semestrale, verifica a sua volta le schede compilate dai Dirigenti informaticamente, completando le schede di propria pertinenza.

Infine, un Team di Audit a composizione mista esegue, almeno annualmente, le verifiche di conformità al Modello di Organizzazione e Gestione, l'avvenuta compilazione del sistema informatico con le relative evidenze oggettive connesse ai rischi valutati.

In sede di audit 2015 il team ha integrato nelle proprie verifiche oltre alle valutazioni relative all'applicazione del D.Lgs 231/01 anche quelli relativi alla L. 190/12; D.Lgs 33/2013; D.Lgs 39/2013 declinati nella normativa interna sull'anticorruzione e la trasparenza (PTPC), i rischi potenziali e le MITIGAZIONI intese come misure cautelari e preventive poste in atto dall'azienda idonee a impedire la commissione degli illeciti.

L'esito di tali audit permetterà una revisione complessiva del MOG e della normativa ad esso connessa e correlativamente consentirà di individuare i necessari ulteriori aggiornamenti del PTPC. Al termine degli audit vengono redatti i verbali che riportano l'elenco delle non conformità e delle osservazioni relative ad ogni singolo processo per direzione, le azioni correttive o preventive che si dovranno attuare allo scopo di rimuovere tali non conformità e le relative responsabilità.

Per tutte le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione viene informato il Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del presente piano e delle azioni da esso conseguenti.

La mappatura dei rischi è contenuta nelle schede "Mappatura dei Rischi" agli atti della società.

Per quanto attiene alle attività prettamente operative sono poi stati redatti specifici moduli "Piani di Controllo" sito specifici che a loro volta vengono riassunti dai Responsabili di Area nei moduli "Schede di Autocontrollo Responsabile di Area".

I siti ai quali si riferiscono i controlli sono definiti nei moduli "Responsabilità per sito".

2.4.2 Politica per la gestione del rischio

Gli esiti della mappatura del rischio e delle verifiche annualmente condotte dal Team di audit, portando ad una reale valutazione dei rischi e delle eventuali non conformità riscontrate, delineano gli obiettivi dell'organizzazione, dei Dirigenti e dei loro riporti. Gli eventi che sono oggetto di criticità vengono analizzati allo scopo di rendere disponibili risorse o metodologie in grado di mitigare le problematiche evidenziate.

2.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

In funzione delle attività di valutazione del rischio poste in essere, anche ai fini della realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, il PNA, individua le

aree di rischio comuni e obbligatorie e ricorrenti, rispetto alle quali anche VERITAS S.p.A. è esposta, e segnatamente le seguenti :

- ❑ Area relativa alla acquisizione e progressione del personale
- ❑ Area relativa all' affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tale elenco deve considerarsi indicativo, in quanto VERITAS S.p.A. potrà individuare ulteriori aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto.

Le attività ed i processi ritenuti maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono riferiti a:

- ❑ reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale; il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione
- ❑ l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- ❑ la definizione transattiva e stragiudiziale dei contenziosi;
- ❑ la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed in particolare i requisiti di qualificazione, i requisiti di aggiudicazione, la definizione dell'oggetto dell'affidamento, nonché gli affidamenti diretti, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed alle liquidazioni e comunque la scelta diretta del contraente.

I criteri di valutazione dei rischi afferenti le aree di cui sopra sono gli stessi applicati nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 ha individuato alcune altre aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi ai quali anche Veritas potrebbe essere esposta ed in particolare le aree relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle già definite "obbligatorie" e di cui sopra sono denominate "aree generali".

Tali aree nell'ambito del processo di gestione del rischio già adottato dalla società, sono già state analizzate e le relative attività sono riconducibili nell'ambito dei processi già individuati e mappati con valutazione e trattamento, occorrendo, del rischio nell'ambito del MOG.

Tali aree saranno comunque fatte oggetto di ulteriore analisi entro il primo semestre 2016.

Nel corso del triennio, sulla base anche delle verifiche periodiche effettuate e delle segnalazioni pervenute saranno effettuate ulteriori verifiche sulle aree suddette ed implementate e/o modificate misure di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi secondo i principi dettati dalla L. 190/2012.

2.5.1 Reporting, monitoraggio ed obiettivi

I verbali del Team di audit sono oggetto di verifica da parte del RPC e dell'OdV, le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'OdV, alle quali partecipa il RPC.

Dall'analisi dei report si evidenziano le carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei Responsabili a vario titolo.

3 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le Misure di prevenzione e riduzione del rischio si classificano in:

- ❑ misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- ❑ misure ulteriori, la cui applicazione pur non essendo obbligatorie per legge, deriva dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Inoltre possono essere previste misure di carattere trasversale che possono essere obbligatorie o ulteriori.

Tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo di esempio:

- ❑ la trasparenza
- ❑ l'informatizzazione dei processi

3.1 Misure obbligatorie

VERITAS S.p.A. ha adottato ed adotta le misure obbligatorie previste dalla legge e dal PNA per quanto applicabili alle società pubbliche ed alla stessa, ed in particolare il Codice Etico allegato al Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001.

Sono inoltre adottate le misure obbligatorie di seguito descritte.

3.1.1 Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per VERITAS S.p.A. occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità.

L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali come VERITAS S.p.A., sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- ❑ La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.
- ❑ La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di incompatibilità per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente

di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- ❑ L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ❑ con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

VERITAS S.p.A. verifica la sussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziali presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Inoltre la Società si è dotata di atti che regolamentano gli incarichi quali il Regolamento del Personale di Gruppo (aggiornato in data 18.02.2016) nonché tra l'altro disposizione n. 25 del 30.11.2016.

In particolare sono state definite le modalità di:

Gestione delle commissioni di gara per BENI E SERVIZI (PROT. N. 76895/961-13 del 29/11/2013)

Gestione della verifica sulla incompatibilità degli incarichi ai professionisti in materia di appalti e lavori (MODELLO A1 – dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno essere inviate al Direttore Generale prima del conferimento dell'incarico e successivamente dovranno essere presentate annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che ha il compito di effettuare le relative verifiche.

Il RPC provvede semestralmente a controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della società, Società Trasparente nelle sezioni dedicate.

Il RPCT provvede semestralmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>.

Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito internet della Società nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico.

L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013 oltre alle misure indicate dagli artt. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano all'art. 5.3 che segue, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Nel corso dell'anno 2017 saranno approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui a determinazione ANAC n. 833 del 2016.

3.1.2 *Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione*

Coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione non possono:

- ❑ far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- ❑ far parte delle commissioni per la selezione del personale
- ❑ essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

3.1.3 *La formazione*

VERITAS assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo per quanto di competenza, sulla base anche delle proposte dei Referenti, pianificare ed organizzare annualmente tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Formazione ha come destinatari tutti i Dipendenti di ogni ordine e grado nonché gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, che sarà svolta da docenti esterni, anche mediante la partecipazione a seminari e corsi.

La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

Annualmente Veritas redige un Piano di formazione per la prevenzione della prevenzione e l'attuazione dello stesso costituisce uno degli obiettivi per i Dirigenti e funzionari della Società.

Nel corso del 2016 è stata erogata, come previsto dal Piano di formazione per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016, in attuazione delle disposizioni del PTPC, formazione ai Dirigenti, al Direttore Generale, agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed al personale direttivo dipendente (lavoratori inquadrati al 7° e 8° livello, oltreché ai Quadri aziendali, appartenenti ai CCNL vigenti in VERITAS) composta da una parte di carattere generale, dedicata al panorama normativo vigente in tema di anticorruzione; e da una parte specifica avente ad oggetto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

E' stata attuata, inoltre, formazione specialistica al personale di appartenenza delle Direzioni interessate in materia di appalti e acquisizione e progressione del personale.

Inoltre nel corso del 2016 sono iniziati i corsi in house di tutti i dipendenti di Veritas con lo strumento della formazione a cascata, così come previsto dal PTPC 2016-2018 e dal Piano di formazione per la prevenzione della corruzione - anno 2016, ove in ogni Direzione e Divisione sono stati individuati uno o più "incaricati" per la formazione i quali, provvedono, anche nel corso del 2017, al completamento della formazione di tutto il personale aziendale appartenente alle Direzioni/Divisioni.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione può in generale essere erogata con docenti esterni e/o interni; e preferibilmente ed ove possibile con sistemi capillari di informazione e formazione dei dipendenti in modo che, a seguito di adeguata formazione i soggetti formati (Referenti o loro incaricati) in particolare nelle aree a maggior rischio erogino ai loro diretti collaboratori (con qualifica di Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e di Operai), formazione specifica in ambito di prevenzione della corruzione, comunque secondo quanto previsto dal Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione adottato per ciascun anno.

La Formazione in materia viene erogata inizialmente e, per quanto necessario ogniquale volta siano apportate sostanziali modifiche al panorama legislativo specifico, ovvero qualora si verifichino dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche al presente PTPC.

L'azione formativa in tema di anticorruzione, costituirà parte integrante del programma annuale di formazione interna della Società tenendo conto che la stessa ha già svolto e svolge attività specifica di formazione sul Modello di Organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231 del 2001 nonché sul Codice etico.

Le tematiche che articolano la formazione, così come sopra definita e strutturata, sono: Prevenzione della corruzione, Codice Etico e legalità per il personale operativo ed impiegatizio anche attraverso moduli e-learning ed in particolare sul quadro normativo complessivo, sulla definizione della nozione di corruzione e sui profili generali della prevenzione e della repressione dei comportamenti corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché sugli obblighi di trasparenza, sul PTPC.

Per gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, i Dirigenti e il personale Direttivo dipendente direttamente coinvolto nella prevenzione del rischio di corruzione e per il personale delle strutture afferenti alle Aree ad alto rischio corruzione la formazione verte, oltre che sulle tematiche sopra indicate, anche sui contenuti del P.N.A. e sui sistemi di gestione della prevenzione della corruzione, sul PTPC, sulla mappatura e gestione del rischio e sulle procedure e sugli strumenti e sulle misure di prevenzione della corruzione nonché sulle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità oltre che sui sistemi di gestione del rischio principi e linee guida preferibilmente di cui alla norma UNI ISO 3100/2010.

Nel corso del 2017 in particolare si prevede, inoltre, di erogare formazione specialistica ai RUP, alle aree interessate agli appalti, alle aree interessate ai servizi per l'Utenza, agli Ispettori Ambientali.

3.1.4 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con gli utenti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la Società istituisce uno sportello legalità dove gli utenti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima in ragione di detti rapporti

Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

La Società porrà in essere forme di promozione della legalità e della trasparenza in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità è attivo con le seguenti modalità: mediante segnalazione dell'utente, occorrendo previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppo-veritas.it "SPORTELLLO DI LEGALITÀ":

- **di persona** - presso uno dei centri Veritas aperti al pubblico presso l'Ufficio protocollo di
 - q S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - q Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - q Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30utilizzando l'apposito modulo (**M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità"**);
- **per iscritto** – inviando una **lettera** al Responsabile della prevenzione della corruzione presso Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA, o **via fax** al numero 041.7292150 o **via e-mail** scrivendo a responsabileprevenzionecorruzione@gruppo-veritas.it.

3.1.5 Misure sanzionatorie

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

3.2 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 4 del P.N.A. individua un elenco esemplificativo che quivi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del P.T.P.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione del rischio.

VERITAS S.p.A. nell'ambito anche di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231 del 2001 ha già adottato talune misure inclusive di procedure circolari e direttive interne mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato, misure che si riserva comunque di implementare.

In particolare la società si è dotata delle ulteriori misure di seguito descritte che saranno implementate nel corso del triennio.

3.2.1 Sistema delle deleghe

La Società si è dotata di un sistema specifico di deleghe, di poteri e di funzioni, anche al fine di evitare la concentrazione del potere gestionale, e ad implementazione di un sistema di individuazione e ripartizione delle responsabilità.

Ciascun delegato dispone dei limiti di spesa in relazione alle funzioni delegate ed ha l'obbligo di redigere una relazione trimestrale in merito alle attività delegate che dovrà essere inviata al soggetto delegante il quale avrà pertanto la possibilità di compiere un controllo sulle modalità con le quali il potere delegato viene gestito e far emergere eventuali comportamenti di *mala gestio* e/o di corruzione.

3.2.2 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società si è dotata di un sistema di retribuzione incentivante, regolato secondo criteri oggettivi prestabiliti e definito in funzione di comportamenti organizzativi tenuti dal personale e/o dei risultati dallo stesso conseguiti.

Nello specifico, Veritas definisce annualmente un obiettivo "master", il cui raggiungimento determina, a cascata, l'avvio del sistema incentivante; tale è infatti il "pareggio di bilancio". Successivamente si delineano due macro sistemi di retribuzione incentivante: uno dedicato a Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo; l'altro rivolto a Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e Operai.

Il primo segue lo schema di valutazione c.d. management by objectives (MBO) – gestione per obiettivi – per il quale ne viene individuato primariamente uno aziendale, generalmente legato a

parametri relativi a EBITDA, seguito poi da una serie di obiettivi di natura individuale e/o condivisa con altro Personale Direttivo.

Ad ognuno di essi viene assegnato un peso relativo, per il quale, in fase di rendicontazione, verrà determinata una percentuale di raggiungimento.

Per ciò che concerne il sistema incentivante dedicato a Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e Operai, il meccanismo che li governa è inserito negli Accordi di Contrattazione Collettiva di Secondo livello Aziendali e sostanzialmente si basa su criteri legati al raggiungimento di indicatori aziendali (es: percentuale di raccolta differenziata; indice di soddisfazione dell'utenza; quantità d'acqua fatturata, ecc.) e sulle percentuali di presenza del dipendente.

Già nel 2015 si sono introdotti obiettivi di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione per specifiche Direzioni.

Con decorrenza dall'anno 2016, per quanto riguarda Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo, tra gli obiettivi individuali e condivisi, si è previsto e si prevede l'inserimento di specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, quali in particolare il rispetto degli obblighi di cui alla l. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. 39/2013 per quanto applicabili e del PTPC ed in particolare quanto alla attuazione delle misure di prevenzione, previste nel presente PTPC ed altresì sistemi di rendicontazione al RPCT sullo stato di attuazione delle misure stesse.

Si è provveduto nel corso dell'anno 2016 a dare integrazione nel sito internet della Società, sezione Società Trasparente, sottosezione Organizzazione dei criteri di individuazione degli obiettivi adottati dalla Società.

Nell'anno 2016 tali obiettivi sono stati espressamente attribuiti a Direttori e Dirigenti ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

3.2.3 Rotazione del Personale

La misura della rotazione del personale è considerata da ANAC (vedasi determinazione n. 831 del 2016) "quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Secondo ANAC "L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate".

Il ricorso alla rotazione deve, secondo ANAC infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e

malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.

ANAC peraltro ritiene che qualora “ non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

La rotazione come misura specifica di prevenzione della corruzione trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario e nello specifico di Veritas spa la quale peraltro ha adottato ed adotta altre misure di prevenzione della corruzione in considerazione anche delle difficoltà applicative, considerate le professionalità disponibili e le esigenze organizzative ed operative della Società.

Veritas comunque ha adottato ed adotta altre misure che consentono la separazione di compiti e nonché la separazione ed articolazione delle competenze decisionali anche mediante l’attribuzione di specifiche deleghe ed altresì adotta specifiche procedure, con adeguata individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

La struttura organizzativa e le procedure interne della società devono comunque essere orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Si tenga conto peraltro che la rotazione viene comunque attuata in considerazione delle frequenti modifiche organizzative del personale fra i vari settori e fra le società del gruppo anche al fine della crescita delle competenze del personale dipendente.

Inoltre, essendo l’azienda interessata da eventi di riorganizzazione societaria e di integrazione con altre Società, vengono attuati processi di riorganizzazione interna anche con cadenza mensile.

Nel corso del 2017 si possono individuare processi che necessitano di istruttorie compiute da più soggetti o collegialmente, al fine di garantire la massima trasparenza delle decisioni assunte dai vari soggetti deputati.

Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità tra dipendenti appartenenti alle Società del gruppo come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Resta ferma comunque la misura della rotazione del dipendente, dirigente e/o funzionario nei confronti del quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, il quale dovrà essere trasferito ad altro incarico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, sussistendone la fattispecie.

Gli eventuali provvedimenti di rotazione; di cui al capoverso che precede dovranno essere comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3.2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.3 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico. L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

E' inoltre stata pubblicata sul portale aziendale la documentazione relativa alle c.d. "parti correlate":

- ❑ "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- ❑ "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);

- “parti correlate passaggio di livello” deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello)

la documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo).

Saranno effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell’obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

Nel corso del 2017 sarà predisposto uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, alle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.2.5 I protocolli di legalità

Veritas provvede nell’ambito delle attività del Piano all’implementazione degli specifici protocolli di legalità già adottati sia per coloro che partecipano a gare per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società di valore superiore per operazione a complessivi € 150.000,00.

La mancata sottoscrizione del patto di legalità determina l’impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società.

4 MISURE TRASVERSALI

4.1. Trasparenza

Veritas S.p.A. ha adottato in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 2013 ed alle linee guida i di ANAC per quanto applicabili alla stessa, il Programma triennale di trasparenza ed integrità 2015/2017, con allegato schema degli obblighi di pubblicazione, successivamente aggiornato e provvede alla pubblicazione dei relativi dati i informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa, emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed Ente di Interesse Pubblico

Veritas si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto applicabili alla società medesima, nell’ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato ogni riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indicando che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ed introdotto le modifiche al D.Lgs. 33 del 2013 già descritte in premessa.

Tuttavia l'applicazione alle società pubbliche degli obblighi in materia di trasparenza e di accesso civico è demandata come indicato da ANAC a specifiche linee guida ed in particolare le Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 per i soggetti elencati nei punti 2) e 3) dell'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013, in corso di adozione da parte di ANAC, annunciate sia nella delibera ANAC n.831/2016, che nelle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" di cui a delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sia nella delibera ANAC 1310/2016 "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.Lgs. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016"

Il presente Piano sarà aggiornato in esito alla emanazione delle cennate linee guida Veritas pertanto aggiorna il sito Società Trasparente secondo lo schema già allegato al PTTI da ultimo vigente e quivi allegato.

Ciascun Dirigente o suo incaricato è il responsabile della trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione Società Trasparente, all'ufficio Comunicazione ed Informazione. L'ufficio Comunicazione ed Informazione è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. (art. 10 c. 1 del D. lgs. 33/2013)

Come indicato nel sito web i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Veritas garantisce l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, il quale consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare avendone obbligo come sopra indicato.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla seguente mail: responsabileprevenzionecorruzione@gruppovertas.it.

4.2 Regolamenti

La Società ha adottato altresì ed aggiorna periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità i seguenti regolamenti:

- ☐ Codice Disciplinare
- ☐ Regolamento Reclutamento del personale
- ☐ Regolamento trasferte rimborsi spese

- ❑ Regolamento utilizzo sistema informatico
- ❑ Regolamento adempimenti privacy
- ❑ Regolamento di Accesso agli atti
- ❑ Procedura Disciplinare
- ❑ Regolamento di accesso alle informazioni ambientali
- ❑ DIRETTIVA in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da VERITAS S.p.A.
- ❑ Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori
- ❑ Regolamento Centri di raccolta di Cavallino, Cavarzere, Mestre, Meolo, Lido di Venezia, Quarto d'Altino, San Donà di Piave; Mogliano Veneto; Venezia; Martellago; Mirano; Pianiga; S. Maria di Sala; Salzano; Scorzè Peseggia; Scorzé Marmolada; Spinea; Vigonovo
- ❑ Regolamento e procedura acquisti in economia
- ❑ Regolamento Elenco operatori economici
- ❑ Regolamento in materia di gestione della telefonia mobile
- ❑ Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali
- ❑ Regolamento servizio di smaltimento rifiuti extra fognari presso l'impianto di depurazione Val Da Rio- Chioggia
- ❑ Regolamento smaltimento bottini
- ❑ Regolamento tirocini formativi e di orientamento
- ❑ Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici e di un sistema di qualificazione ai sensi art. 232 del D.Lgs 163/06 per l'esecuzione dei lavori pubblici
- ❑ Regolamento di Audit
- ❑ Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
- ❑ Ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura
- ❑ Regolamento in materia di sponsorizzazioni liberalità e contributi

Nel corso del 2016 sono stati verificati ed aggiornati in particolare i seguenti regolamenti:

- Il regolamento del personale di gruppo;
- Il Codice Disciplinare;
- Il Regolamento in materia di anticipo TFR;

Nel corso del 2017 verranno effettuati ulteriori approfondimenti al codice etico in raffronto al DPR 62/2013.

4.3 Audit nelle aree a rischio

Nel corso dell'anno 2017 saranno programmati ulteriori Audit in specifiche aree di rischio quali appalti servizi e forniture

4.4 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie

4.4.1 Gestione delle risorse umane

VERITAS si è dotata di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, redatto ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008, art. 18 e successiva legge di conversione, dell'art. 3 bis, co. 6, del D.L. 13.08.2011, n. 138 e successiva legge di conversione nonché delle disposizioni in materia contenute dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014).

Tutto il personale deve sottostare a quanto definito nel Codice Etico e a quanto in esso definito in merito alle parti correlate.

Il personale dirigente e i quadri hanno compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

Per quanto attiene alle particolari aree di rischio individuate dalla L. n. 190/2012, art. 1, comma 16, ritenute comuni a tutte le amministrazioni nell'area acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009). In particolare l'area di rischio "processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale" prevede che:

- ❑ Annualmente, in sede di valutazione del budget del personale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria una riorganizzazione dei servizi delle singole Divisioni/Direzioni, ciascun Dirigente prende in esame il proprio organico effettivo valutandone l'adeguatezza quantitativa e qualitativa rispetto ai compiti da svolgere e alle posizioni organizzative da ricoprire;
- ❑ L'eventuale richiesta di personale da parte delle singole Divisioni/Direzioni – ovvero delle Società controllate - viene inoltrata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che procederà ad effettuare un'analisi e una valutazione organizzativa;
- ❑ La copertura di eventuali posizioni vacanti può essere effettuata tramite ricerche interne e/o tramite reclutamento dall'esterno; la scelta della modalità di reclutamento dipende dalla posizione da ricoprire, fatti salvi i principi di cui all'art. 35) comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Come ulteriori misure per quanto attiene:

- ❑ alle previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare reclutamento così come definito dalla normativa interna aziendale;

- ❑ all'abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari: tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare reclutamento così come definito dalla normativa interna aziendale;
- ❑ all'irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari: la commissione di concorso è nominata sempre secondo quanto definito nel regolamento di reclutamento aziendale;
- ❑ all'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari: le modalità di gestione della selezione sono definite nel regolamento e sono verificate in sede di audit 231;
- ❑ le progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari: sono definite all'interno della delibera del comitato del controllo analogo del 4/09/2014.

4.4.2 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al C.F.O. della Società che ha istituito come detto un sistema di deleghe e di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione utilizzando tra l'altro un sistema informatico denominato SAP.

E' in corso di adozione specifica procedura diretta al fine di prevenire anche in tale ambito comportamenti corruttivi.

4.4.3 Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

VERITAS, in conformità con quanto previsto dall'introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si era dotata di specifici "regolamenti" per la gestione degli acquisti e procedure documentate per la valutazione, la qualificazione, la scelta ed il controllo dei Fornitori, la gestione degli Ordini d'Acquisto e dei Reclami ai Fornitori a cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.

Scopo degli approvvigionamenti è quello di gestire all'origine nel modo più razionale, completo ed efficiente possibile l'acquisto di tutti i materiali, delle risorse e dei servizi che alimentano le attività di VERITAS.

Le principali attività che VERITAS ha individuato per il raggiungimento di quanto sopra sono:

- ❑ valutazione, qualificazione e scelta dei fornitori
- ❑ verifica della conformità dei prodotti/materiali/servizi forniti

VERITAS ha definito, tramite specifiche procedure, le responsabilità e le modalità relative all'approvvigionamento di beni servizi e lavori; anche attraverso l'utilizzo della procedura per approvvigionamenti SAP.

E' attivo, dal 15/10/2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di corruzione in tali documenti sono identificate le modalità per l'Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; i requisiti di qualificazione; i requisiti di aggiudicazione; le modalità di valutazione delle offerte e le modalità per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; le modalità per la gestione di:

- ☐ Procedure negoziate
- ☐ Affidamenti diretti
- ☐ Revoca del bando
- ☐ Varianti in corso di esecuzione del contratto
- ☐ Subappalto

In relazione alla sicurezza sul lavoro, in funzione del tipo di fornitura, si provvede in particolare ad allegare ai contratti di affidamento la specifica documentazione richiesta dalla normativa (testo unico per la sicurezza D.Lgs. 81/2008) per comunicare e gestire i rischi interferenziali.

Per Valutazione di un Fornitore s'intende l'insieme delle azioni svolte per accertare le capacità e l'affidabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di qualità richiesti. Le attività di valutazione vengono descritte in specifiche procedure.

La Valutazione dei Fornitori ha come scopo principale:

- ☐ verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione all'elenco dei fornitori
- ☐ avere maggiori garanzie sulla qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti oltre che sul rispetto dell'ambiente e della sicurezza
- ☐ verificare l'idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (anche imprese affidatarie) e del personale che sarà impegnato nei lavori affidati
- ☐ valutare e qualificare con metodo oggettivo le capacità del fornitore
- ☐ garantire al Fornitore un metodo di valutazione razionale, in modo tale da aprire la possibilità di futuri potenziali rapporti di collaborazione
- ☐ ridurre i costi globali degli Acquisti e dei Controlli
- ☐ classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti uguali o simili

Il tipo di valutazione, l'estensione e la profondità dei controlli esercitati sui Fornitori vengono stabiliti in relazione alla tipologia/categoria del prodotto o del servizio offerti, alla loro criticità/importanza, alle caratteristiche richieste e, quando applicabile, alle informazioni precedentemente raccolte ed accertate sulle prestazioni del fornitore.

I criteri relativi alla Valutazione e Qualifica dei Fornitori sono riportate in procedura e sul portale aziendale del gruppo VERITAS S.p.A.

Nel corso del 2016 è stato approvato il D.Lgs. aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Nel corso del 2016 è stato approvato il "Regolamento per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi di Gruppo", adeguato alla nuova normativa.

Nel corso dell'anno 2017, tenuto conto anche degli aggiornamenti necessari in considerazione delle intervenute disposizioni normative in materia, si proseguirà nella adozione delle ulteriori misure previste a potenziamento di quelle già applicate, sulla base dei suggerimenti di ANAC di cui alla determinazione n. 12, delle specifiche misure nell'area di rischio "contratti pubblici", in talune fasi delle procedure di approvvigionamento, fasi che sono individuate nella programmazione, nella progettazione della gara, nella scelta del contraente, nella verifica della aggiudicazione e stipula del contratto, nella esecuzione del contratto, nella rendicontazione del contratto.

In particolare nella fase di programmazione:

- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture
- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere
- Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento

In particolare nella fase di progettazione della gara:

- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

- Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione preferibilmente di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

Si prevede di intensificare le misure di controllo con specifici Audit relativamente alla fase di esecuzione dei contratti, alle attività dei RUP con particolare riguardo alla fase di liquidazione ed alle varianti in corso d'opera.

5 ALTRE MISURE

5.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

La legge 190 del 2012 a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs 165 del 2001 il quale prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

La finalità perseguita è di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire misure discriminatorie e conseguenze pregiudizievoli, tutelando l'anonimato anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Veritas spa, pur se la norma citata è contemplata nell'ambito del D.Lgs. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti e pur non essendo applicabile la fattispecie alla Società ritiene di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere svelata senza il suo consenso nemmeno in sede di procedimento disciplinare, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'innocente. Potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con specificità particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato non possono comunque trovare applicazione nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. e nemmeno nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Dirigente da cui dipende il dipendente che ha subito la discriminazione ovvero al superiore gerarchico nel caso la discriminazione sia posta in essere da un Dirigente. Il Dirigente/ e/o il superiore gerarchico, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

In tal caso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo è interessata per i procedimenti di propria competenza, e valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente e/o Dirigente che ha operato la discriminazione, nel quale potrà essere assistito da una delle organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990.

5.2 Procedura per la gestione informatizzata

Le segnalazioni saranno gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche saranno specificate in apposito manuale tecnico che consentirà:

- a) la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet aziendale, acquisendone oltre all'identità, anche la qualifica o il ruolo;
- b) l'invio della segnalazione attraverso l'allegato modello reso disponibile da Veritas, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;
- h) che le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, in particolare attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- i) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- j) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- k) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
- l) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

5.3 Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo allegato sub 2, reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
- e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;

g) il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;

h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Nel corso del 2016 è stato introdotto come previsto un sistema informatico elaborato in coerenza con la determina ANAC n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” per Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d.. Whistleblower).

Nel corso del 2017 si attuerà una attività di informazione sull'utilizzo del programma emanando apposite informative ed istruzioni.

5.4 Coinvolgimento degli Stakeholder

La Società nella fase iniziale di redazione del Piano prevede il coinvolgimento esclusivamente dei propri stakeholder interni.

La società provvederà nel corso della implementazione del Piano ad identificare strumenti di individuazione e di coinvolgimento di categorie di stakeholder esterni con i quali la società opera o ai quali la Società fa riferimento, sia nella fase di individuazione degli obiettivi legati anche alla prevenzione della corruzione che nella fase successiva di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti.

5.5 Linee guida di comportamento per i rappresentanti designati da Veritas S.p.A. in società controllate dal Gruppo Veritas

La Società valuterà l'adozione di linee guida di comportamento per i componenti degli organi sociali designati da Veritas nelle società del gruppo ispirati all' etica e alla legalità e mirati alla prevenzione della corruzione ed in particolare del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi.

5.6 Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate da Veritas S.p.A.

La Società valuterà l'adozione di linee guida mirate ad indirizzare le società del Gruppo Veritas nella applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di specifiche misure, garantendo la valorizzazione di autonome iniziative, prevedendosi forme di controllo e di monitoraggio delle attività svolte e specifici flussi informativi.

5.7 Limiti di assunzione di dipendenti pubblici

La società provvederà ad adottare le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società.

5.8 Obbligo di comunicazione delle Società EIP

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, applicabile agli E.I.P. quali Veritas S.p.A..

L'art. 3 di detto decreto prevede la redazione annuale di una Dichiarazione individuale di carattere non finanziario la quale, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Tali obblighi di comunicazione degli strumenti adottati contro la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, costituiscono sia misura di prevenzione che impulso all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

5.9 Conservazione documenti informatici

Il D.lgs. 179/2016 ha modificato il D.lgs. 82/2005 apportando nuovi adempimenti applicabili in parte anche ai gestori di servizi pubblici quali l'obbligo della conservazione dei documenti informatici che costituiscono misura integrativa di quelle previste

Veritas adempie a tale obbligo garantendo la tracciabilità delle comunicazioni da e verso l'esterno.

6 MONITORAGGIO

6.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in collaborazione e con il supporto dell'organo interno di Audit ha il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazioni circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione relativamente alle dichiarazioni previste dal punto 3.1.1. che precede fornite dai soggetti obbligati.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige una Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC annualmente che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

6.2. Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Per tali ragioni ogni Referente delle aree a rischio deve trasmettere nei tempi e nei modi che saranno richiesti tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio descritto nel punto 5.1 che precede.

Ogni Referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria Area.

Il Referente potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun Referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando

loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono garantire al RPC un flusso documentale ed informativo concernente:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I Referenti della aree a rischio devono riferire al RPC in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPC per ciascun processo a rischio;

devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPC;

Il RPC garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPC facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPC definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza (denominato anche OdV) appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPC e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni. L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPC situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

Con decorrenza dal l'anno 2016 il RPCT partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

6.3 Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano al punto 3.1.1 che precede.

A tal fine effettuerà dei controlli periodici anche circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato.

Pertanto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione - le eventuali violazioni accertate all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 *Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione*

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione prima della approvazione del PTPC dovrà prevedere almeno una seduta illustrativa e di approfondimento e confronto con il RPC e occorrendo con i Referenti sui contenuti del Piano ed i sistemi di gestione del rischio applicati.

7.2 *Pubblicazione del Piano – Adeguamento - Consultazione*

Il presente Piano è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale nonché mediante segnalazione via e-mail affinché ne sia presa conoscenza e ne siano osservate le disposizioni.

Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informazione a tutti i dipendenti mediante idonee comunicazione anche per coloro che non usano strumenti elettronici nello svolgimento della loro attività lavorativa, il piano sarà consegnato a mani e resterà comunque affisso permanentemente nelle bacheche utilizzate per le informazioni ai dipendenti.

Al Piano potranno essere presentate sia da soggetti interni che esterni osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano sarà posto in consultazione esterna ed interna al fine di acquisire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già

considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'O.d.V..

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nella specifica sezione dedicata nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

ALLEGATI

M MOD 55 Segnalazione Sportello di Legalità

Modulo segnalazione whistleblower